

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON CONSUMATORI DI BANCA ITALEASE S.p.A.

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Sezione 1 - Informazioni su Banca Italease S.p.A.

La Banca Italease S.p.A. è un intermediario finanziario costituito nel 1968 con sede legale in Milano, Via Cino del Duca n. 12; capitale sociale di Euro 868.966.074,48 i.v.; Riserve e Fondi di riserve al 31/12/2006 € 491.513.430; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00846180156, iscritto nell'Albo delle Banche con il n. 3026.2; Codice ABI 3026.2, appartenente al Gruppo Bancario Banca Italease; Codice Gruppo 3026.2; indirizzo di posta elettronica: info@italease.it. Aderente al Fondo Interbancario Tutela dei Depositi.

In particolare, nel caso di offerta fuori sede, il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria con consumatori

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente / utilizzatore ("consumatore" nel caso in cui il cliente sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di copertura assicurativa; per tale servizio si rimanda agli strumenti di trasparenza stabiliti dalla normativa di settore.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **TAN "tasso leasing"**, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi leasing** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	DA 0 A 5.000 €	DA 5.000 A 25.000 €	DA 25.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €
TASSO MASSIMO PRATICATO	15,746	13,222	11,669	9,847

Il **TAN "tasso leasing"** concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

Il **"tasso effettivo globale medio"**, ovvero il Tegm, è rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che, il TEGM rappresenta il tasso globale medio; per tale ragione, il tasso effettivo globale applicato sulla singola operazione potrà essere anche superiore al corrispondente TEGM, ma non potrà mai superare il tasso di usura di cui al comma 4, art. 2 della medesima legge 7 marzo 1996 n. 108, che viene calcolato aumentando della metà il TEGM medesimo, risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso.

Operazione	Classi di importo (esprese in Euro)	TEGM rilevato dal 1° luglio al 30 settembre 2007 ai sensi dei commi 1 e 2 dell art. 2 L. 108/96
Leasing	fino a 5.000	11,29
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,37
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,21
	oltre 50.000	6,87

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PRATICABILI

Condizioni MASSIME applicabili (iva esclusa) oltre oneri documentati	Beni mobili non registrati (beni strumentali) (IVA esclusa)
Spese contrattuali:	
- valore bene inferiore a € 25.000,00	€ 100,00 + costi registrazione
- valore bene superiore a € 25.000,00	€ 100,00 + costi registrazione
Spese contrattuali <u>aggiuntive</u> per operazioni di importazione	+ € 650,00
Spese contrattuali <u>aggiuntive</u> per predisposizione documentazione per attivazione legge agevolativa (esclusa legge n.1329/65 - Sabatini)	+ € 400,00
Spese di apertura pratica	1% del valore del bene
Spese relative all'attività della Concedente di assoggettamento ad indicizzazione periodica del canone di locazione finanziaria	€ 5,00 per ogni canone periodico + arrotondamento indice rilevato allo 0,375 di punto superiore
Oneri di prelocazione per immobili costruiti e da costruire e per i pagamenti del bene antecedenti la firma del verbale di consegna	€ 0
Interessi di mora	Euribor 3 mesi + 6 punti percentuali
Indennizzo per ritardata restituzione del bene	€ 0
Spese per invio delle comunicazioni periodiche (di cui all'art.119 del D.lgs.385/93)	€ 40,00
Spese amministrative per incasso/storno canoni	€ 8,00
Esercizio del diritto d'opzione	€ 0
Esame polizza assicurativa del Cliente	€ 150,00
Spese per rilascio ed invio copie di documenti richiesti dall'Utilizzatore	€ 50,00 per documento
Spese amministrative per modifiche contrattuali <u>senza</u> emissione di appendici, produzione conteggi, variazioni anagrafiche e modifiche della banca domiciliataria dei pagamenti	€ 75,00
Spese amministrative per modifiche contrattuali <u>con</u> emissione appendici	€ 100,00
Spese amministrative per risoluzioni anticipate parziali e subentri	€ 100,00
Spese amministrative per contravvenzioni, tassa di proprietà non corrisposta, sanzioni in genere	€ 75,00 (per ogni adempimento)
Spese amministrative per gestione sinistri ed indennizzi assicurativi	€ 150,00 (per ogni adempimento)
Spese amministrative conseguenti ai passaggi di proprietà (per ciascun veicolo)	€ 0,00
Liquidazione contributi agevolativi (per erogazione)	€ 70,00
Predisposizione e rilascio autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie e generiche, attestazioni, documenti e disegni	€ 150,00
Spese amministrative per perizie tecniche/ispezioni da parte di periti scelti dalla Concedente	€ 700,00
Spese per gestione cartelle esattoriali	€ 0,00
Spese amministrative per gestione insoluti (per singolo insoluto)	€ 10,00
Spese relative all'attività della Concedente in qualità di proprietaria del bene oggetto del contratto di leasing ed, in particolare, finalizzata all'amministrazione ed alla gestione del bene stesso.	2‰ del prezzo d'acquisto
Commissione gestione convenzione assicurativa	4‰ del prezzo d'acquisto
Spese relative all'attività della Concedente di revisione e di controllo della permanenza delle condizioni di meritevolezza del credito in capo all'Utilizzatore	€ 350,00
Oneri per polizza assicurativa - facoltativa- a copertura del rimborso del credito denominata leasing protection	3% del valore del bene

N.B. Ogni altro costo documentato sostenuto da Banca Italease (come ad esempio costi discendenti da eventi non pianificabili quali interventi normativi e regolamentari, spese legali, spese per il recupero del bene) sarà addebitato al Cliente in aggiunta agli importi indicati in tabella.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PRATICABILI

Condizioni MASSIME applicabili (iva esclusa) oltre oneri documentati	Autoveicoli (IVA esclusa)
Spese contrattuali:	
- valore bene inferiore a € 25.000,00	€ 250,00 + costi registrazione
- valore bene superiore a € 25.000,00	€ 400,00 + costi registrazione
Spese contrattuali <u>aggiuntive</u> per operazioni di importazione	+ € 650,00
Spese contrattuali <u>aggiuntive</u> per predisposizione documentazione per attivazione legge agevolativa (esclusa legge n.1329/65 - Sabatini)	+ € 400,00
Spese di apertura pratica	1% del valore del bene
Spese relative all'attività della Concedente di assoggettamento ad indicizzazione periodica del canone di locazione finanziaria	€ 5,00 per ogni canone periodico + arrotondamento indice rilevato allo 0,375 di punto superiore
Oneri di prelocazione per immobili costruiti e da costruire e per i pagamenti del bene antecedenti la firma del verbale di consegna	€ 0
Interessi di mora	Euribor 3 mesi + 6 punti percentuali
Indennizzo per ritardata restituzione del bene	5‰ pro-die del valore d'opzione
Spese per invio delle comunicazioni periodiche (di cui all'art.119 del D.lgs.385/93)	€ 40,00
Spese amministrative per incasso/storno canoni	€ 8,00
Esercizio del diritto d'opzione	€ 0
Esame polizza assicurativa del Cliente	€ 0
Spese per rilascio ed invio copie di documenti richiesti dall'Utilizzatore	€ 50,00 per documento
Spese amministrative per modifiche contrattuali <u>senza</u> emissione di appendici, produzione conteggi, variazioni anagrafiche e modifiche della banca domiciliataria dei pagamenti	€ 75,00
Spese amministrative per modifiche contrattuali <u>con</u> emissione appendici	€ 100,00
Spese amministrative per risoluzioni anticipate parziali e subentri	€ 500,00
Spese amministrative per contravvenzioni, tassa di proprietà non corrisposta, sanzioni in genere	€ 75,00 (per ogni adempimento)
Spese amministrative per gestione sinistri ed indennizzi assicurativi	€ 300,00 (per ogni adempimento)
Spese amministrative conseguenti ai passaggi di proprietà (per ciascun veicolo)	€ 300,00
Liquidazione contributi agevolativi (per erogazione)	€ 70,00
Predisposizione e rilascio autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie e generiche, attestazioni, documenti e disegni	€ 150,00
Spese amministrative per perizie tecniche/ispezioni da parte di periti scelti dalla Concedente	€ 700,00
Spese per gestione cartelle esattoriali	€ 50,00
Spese amministrative per gestione insoluti (per singolo insoluto)	€ 35,00
Spese relative all'attività della Concedente in qualità di proprietaria del bene oggetto del contratto di leasing ed, in particolare, finalizzata all'amministrazione ed alla gestione del bene stesso.	2‰ del prezzo d'acquisto
Commissione gestione convenzione assicurativa	4‰ del prezzo d'acquisto
Spese relative all'attività della Concedente di revisione e di controllo della permanenza delle condizioni di meritevolezza del credito in capo all'Utilizzatore	€ 350,00
Oneri per polizza assicurativa - facoltativa- a copertura del rimborso del credito denominata leasing protection	3% del valore del bene

N.B. Ogni altro costo documentato sostenuto da Banca Italease (come ad esempio costi discendenti da eventi non pianificabili quali interventi normativi e regolamentari, spese legali, spese per il recupero del bene) sarà addebitato al Cliente in aggiunta agli importi indicati in tabella.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PRATICABILI

Condizioni MASSIME applicabili (iva esclusa) oltre oneri documentati	Beni immobiliari, navali o aeronautici, iscritti ai Pubblici Registri (IVA esclusa)
Spese contrattuali:	Beni immobili costruiti: 0,30% del valore bene con un minimo di € 1.500,00 + oneri relativi a diritti, onorari, perizie, ecc. + costi registrazione Beni immobili costruendi: 0,60% del valore finale del bene con un minimo di € 5.000,00 + oneri relativi a diritti, onorari, perizie, ecc. + costi registrazione Navi e aerei: € 2.000,00 + 0,04% del valore del bene + costi registrazione
Spese contrattuali <u>aggiuntive</u> per operazioni di importazione	+ € 650,00
Spese contrattuali <u>aggiuntive</u> per predisposizione documentazione per attivazione legge agevolativa (esclusa legge n.1329/65 - Sabatini)	+ € 400,00
Spese di apertura pratica	5% del valore del bene
Spese relative all'attività della Concedente di assoggettamento ad indicizzazione periodica del canone di locazione finanziaria	€ 5,00 per ogni canone periodico + arrotondamento indice rilevato allo 0,375 di punto superiore
Oneri di prelocazione per immobili costruiti e da costruire e per i pagamenti del bene antecedenti la firma del verbale di consegna	Euribor 3 mesi (arrotondato al quarto di punto superiore) + 3 punti percentuali
Interessi di mora	Euribor 3 mesi + 6 punti percentuali
Indennizzo per ritardata restituzione del bene	5 % pro - die del valore d'opzione
Spese per invio delle comunicazioni periodiche (di cui all'art.119 del D.lgs.385/93)	€ 40,00
Spese amministrative per incasso/storno canoni	€ 8,00
Esercizio del diritto d'opzione	€ 750,00
Esame polizza assicurativa del Cliente	€ 300,00
Spese per rilascio ed invio copie di documenti richiesti dall'Utilizzatore	€ 50,00 per documento
Spese amministrative per modifiche contrattuali <u>senza</u> emissione di appendici, produzione conteggi, variazioni anagrafiche e modifiche della banca domiciliataria dei pagamenti	€ 150,00
Spese amministrative per modifiche contrattuali <u>con</u> emissione appendici	€ 900,00
Spese amministrative per risoluzioni anticipate parziali e subentri	€ 1000,00
Spese amministrative per contravvenzioni, tassa di proprietà non corrisposta, sanzioni in genere	€ 75,00 (per ogni adempimento)
Spese amministrative per gestione sinistri ed indennizzi assicurativi	€ 500,00 (per ogni adempimento)
Spese amministrative conseguenti ai passaggi di proprietà (per ciascun veicolo)	€ 0
Liquidazione contributi agevolativi (per erogazione)	€ 70,00
Predisposizione e rilascio autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie e generiche, attestazioni, documenti e disegni	€ 150,00
Spese amministrative per perizie tecniche/ispezioni da parte di periti scelti dalla Concedente	€ 700,00
Spese per gestione cartelle esattoriali	€ 100,00
Spese amministrative per gestione insoluti (per singolo insoluto)	€ 35,00
Spese relative all'attività della Concedente in qualità di proprietaria del bene oggetto del contratto di leasing ed, in particolare, finalizzata all'amministrazione ed alla gestione del bene stesso.	2 % del prezzo d'acquisto
Commissione gestione convenzione assicurativa	4 % del prezzo d'acquisto
Spese relative all'attività della Concedente di revisione e di controllo della permanenza delle condizioni di meritevolezza del credito in capo all'Utilizzatore	€ 350,00
Oneri per polizza assicurativa - facoltativa- a copertura del rimborso del credito denominata leasing protection	3% del valore del bene

N.B. Ogni altro costo documentato sostenuto da Banca Italease (come ad esempio costi discendenti da eventi non pianificabili quali interventi normativi e regolamentari, spese legali, spese per il recupero del bene) sarà addebitato al Cliente in aggiunta agli importi indicati in tabella.

Il canone di locazione finanziaria può essere fisso o indicizzato. Indicizzazione ed adeguamento del corrispettivo:

1. Nel caso in cui sia previsto nelle Condizioni Particolari di contratto, che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione periodica, l'ammontare del canone, escluso l'importo corrisposto alla sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto da parte dell'Utilizzatore, sarà assoggettato ad indicizzazione periodica a partire dalla prima scadenza successiva alla data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore, applicando uno dei seguenti indici a scelta dell'Utilizzatore:

- a) il valore della quotazione dell'EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) quotato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato da "II Sole 24 Ore" avente per valuta la data di ogni revisione, come indicato al successivo comma 3;
- b) il valore della quotazione del Libor Euro quotato dalla British Bankers' Association (BBA) e pubblicato da "II Sole 24 Ore" avente per valuta la data di ogni revisione, come indicato al successivo comma 3.

In mancanza di un indice prescelto, la Concedente avrà la facoltà di applicare, a sua scelta, uno degli indici sopra indicati.

2. Il valore dell'indice di riferimento iniziale è quello indicato nelle Condizioni Particolari di contratto.

3. La data di prima revisione cadrà il primo giorno del mese di decorrenza della locazione finanziaria, così come previsto dalle Condizioni Generali di contratto; le successive revisioni cadranno periodicamente, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Particolari di contratto, a partire dalla data della prima revisione per tutta la durata del rapporto prevista dalle stesse Condizioni Particolari di contratto.

Qualora una data di revisione cadesse in un giorno non lavorativo bancario, la si intenderà spostata al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.

4. Tutte le quote di canone periodiche con scadenza successiva alla data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore risulteranno assoggettate a periodica variazione, in aumento o in diminuzione, adottando, per ciascuna, la seguente procedura:

- a) ad ogni data di revisione viene definito l'importo adeguato delle quote periodali di canone con scadenza successiva alla data di revisione in esame assumendosi quale indice di riferimento quello indicato nelle Condizioni Particolari di contratto, il cui valore, arrotondato allo 0,375 di punto superiore, diviso per il numero dei periodi compresi in un anno come definiti nelle stesse Condizioni Particolari di contratto, rappresenta l'indice di riferimento periodale (con quattro decimali);
- b) si calcola lo "scostamento" rappresentato dalla differenza tra l'indice di riferimento periodale, determinato al comma a) precedente, e l'indice di riferimento iniziale reso anch'esso periodale (con quattro decimali) dividendolo per il numero dei periodi compresi in un anno come definiti nelle Condizioni Particolari di contratto;
- c) l'importo delle nuove quote di canone dovute dall'Utilizzatore alla Concedente viene calcolato imponendo l'uguaglianza del valore attuale ottenuto attualizzando, al tasso periodale implicito in essere del contratto, il valore corrente delle quote periodali di canone e il valore dell'opzione finale di acquisto, con il valore attuale calcolato attualizzando il "nuovo valore" delle quote periodali di canone ed il valore dell'opzione finale di acquisto, utilizzando come tasso periodale la somma algebrica tra il tasso periodale implicito iniziale e lo "scostamento" sopra definito;
- d) in difetto di rilevazione dell'indice, si farà riferimento alla rilevazione dello stesso del giorno immediatamente precedente.

5. Qualora invece sia previsto che l'ammontare del canone sia assoggettato ad indicizzazione soltanto per il periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto e la data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore, l'intero ammontare del corrispettivo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente per l'intera durata del rapporto, con esclusione soltanto dell'importo versato contestualmente alla sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto, verrà assoggettato ad un'unica revisione in aumento o in riduzione, assumendosi come indice di riferimento il valore della quotazione dell'Interest Rate Swap (IRS) Euro quotazione Lettera, con scadenza pari agli anni di durata del contratto, eventualmente arrotondata per eccesso, pubblicata da "II Sole 24 Ore" avente come indice di riferimento iniziale il valore indicato nelle Condizioni Particolari di contratto.

Per l'adeguamento si adotta la medesima procedura esposta al precedente comma 4, utilizzando come indice di riferimento il valore rilevato per valuta il primo giorno del mese solare in cui avrà avuto inizio l'uso del bene da parte dell'Utilizzatore.

Principali indici di riferimento

	Libor Euro 3m (Per valuta il primo giorno lavorativo del mese)	Euribor 365 3m (Media Mensile)	Euribor 360 3m (Media Mensile)
Gennaio 2007	3,41288	3,537	3,489
Febbraio 2007	3,56075	3,641	3,591
Marzo 2007	3,62463	3,726	3,675
Aprile 2007	3,92463	4,021	3,966
Maggio 2007	4,01413	4,118	4,062
Giugno 2007	4,11163	4,200	4,142
Luglio 2007	4,17400	4,267	4,209
Agosto 2007	4,25213	4,565	4,502
Settembre 2007	4,73625	4,802	4,736
Ottobre 2007	4,78688	4,769	4,703
Novembre 2007	4,60250	4,686	4,621
Dicembre 2007	4,78313	4,927	4,860

Tassi interbancari (libor) 3 mesi sulle eurodivise

Per valuta	Dollaro Usa	Yen	Franco Svizzero
1° gennaio 2007	5,3600	0,56125	2,10167
1° febbraio 2007	5,3600	0,52250	2,17250
1° marzo 2007	5,3600	0,69000	2,22667
1° aprile 2007	5,3493	0,66750	2,30000
1° maggio 2007	5,3562	0,67188	2,35000
1° giugno 2007	5,3600	0,68375	2,46667
1° luglio 2007	5,3600	0,75781	2,70167
1° agosto 2007	5,3562	0,77844	2,70750
1° settembre 2007	5,5800	0,97375	2,89500
1° ottobre 2007	5,2306	1,02000	2,78167
1° novembre 2007	4,9112	0,89875	2,75000
1° dicembre 2007	5,1237	0,97875	2,74833

Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) con consumatori è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari del contratto; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di contratto.

SINTESI DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

AUTOVEICOLI

La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessatorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di contratto:

Obblighi della Concedente: la Concedente ha l'obbligo di acquistare l'autoveicolo richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare solo dopo avvenute le formalità di immatricolazione.

Consegna dell'autoveicolo – denuncia dei vizi: la consegna dell'autoveicolo solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l'Utilizzatore; al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la circolazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.

Utilizzo e manutenzione dell'autoveicolo: l'Utilizzatore deve usare l'autoveicolo con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante rivolgendosi ad officine da questi autorizzate.

Il veicolo può circolare soltanto in Italia, in Svizzera e negli altri Paesi dell'Unione Europea: è pertanto vietata la circolazione in altri Paesi se non previa motivata richiesta scritta alla Concedente e sua autorizzazione scritta.

E' vietata ogni forma di sub-locazione del veicolo.

L'Utilizzatore è, inoltre, tenuto a sottoporre l'autoveicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze.

Spese, imposte e tasse di proprietà: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo all'autoveicolo o al contratto di locazione finanziaria.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire l'autoveicolo con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto.

Sinistri furti e contravvenzioni: l'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso dal veicolo provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile dell'autoveicolo il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare l'autoveicolo a regola d'arte e presso officine autorizzate dal fabbricante. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate: L'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto dell'autoveicolo ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate in presenza di un giustificato motivo indicato in contratto. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di inviare al cliente, con un preavviso di 30 giorni, la proposta scritta di modifica sfavorevole delle condizioni contrattuali. Il Cliente, entro 60 giorni avrà la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente: la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge.

Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione dell'autoveicolo: al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare l'autoveicolo al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella "clausola risolutiva", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

Eventuali richieste di agevolazioni: nel caso di richiesta da parte dell'Utilizzatore, con apposita domanda, dell'ammissione a godere di agevolazioni, quali che ne siano la natura, la durata e l'ente erogante, l'Utilizzatore riconosce che la validità e l'efficacia del contratto di leasing non è in alcun modo subordinata alla richiesta o all'ottenimento di detti contributi agevolativi, né, parimenti, il regolare pagamento dei canoni dovuti alla Concedente.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie: **Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman – Giurì bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta.**

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all' Ufficio reclami o all' Ombudsman Bancario.

OGNI CLIENTE può rivolgersi all' **UFFICIO RECLAMI** della banca, **ENTRO DUE ANNI** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato alla sede o alla succursale della banca ove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL' UFFICIO RECLAMI** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all' **OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO**, organo collegiale composto di 5 membri, costituito presso il Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE, 54 – 00186 ROMA.**

IL RICORSO ALL' OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO va presentato **ENTRO UN ANNO** dall' invio della contestazione all' Ufficio reclami della banca, o dalla decisione comunicata dalla banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili.

L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

LE CONTROVERSIE per cui è competente l'Ombudsman Giurì Bancario sono quelle di valore fino a € 50.000 purché riferite a operazioni e servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti di € 10.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente; qualora nel corso dell'istruttoria emerga che il ricorso è privo della documentazione necessaria per la decisione, viene richiesta l'integrazione della documentazione, in modo da permettere all'Ombudsman Giurì Bancario di emanare la decisione entro 120 giorni complessivi dalla data del ricevimento del ricorso.

Il ricorso all' Ufficio reclami o all' Ombudsman Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. Peraltro il cliente non ha facoltà di rivolgersi all'Ombudsman qualora abbia adito l'Autorità Giudiziaria, il Collegio Arbitrale o un organismo conciliativo.

Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) con consumatori è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari del contratto; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di contratto.

SINTESI DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

BENI STRUMENTALI ED IMBARCAZIONI

La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto:

Obblighi del Concedente: la Concedente ha l'obbligo di acquistare il bene richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare.

Consegna del bene – denuncia dei vizi: la consegna del bene solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l'Utilizzatore; al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la rispondenza del bene e la presenza della documentazione prevista da ogni norma nazionale e/o comunitaria in materia di conformità e/o omologazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.

Utilizzo e manutenzione del bene: l'Utilizzatore deve usare il bene con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante.

Spese, imposte e tasse di proprietà: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo al bene o al contratto di locazione finanziaria.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa "All Risks", con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto.

Sinistri furti e contravvenzioni: l'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso al bene ed a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d'arte. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate: L'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del bene ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate in presenza di un giustificato motivo indicato in contratto. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di inviare al cliente, con un preavviso di 30 giorni, la proposta scritta di modifica sfavorevole delle condizioni contrattuali. Il Cliente, entro 60 giorni avrà la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente: la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge.

Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione del bene: al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare il bene al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella "clausola risolutiva", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r..

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

Eventuali richieste di agevolazioni: nel caso di richiesta da parte dell'Utilizzatore, con apposita domanda, dell'ammissione a godere di agevolazioni, quali che ne siano la natura, la durata e l'ente erogante, l'Utilizzatore riconosce che la validità e l'efficacia del contratto di leasing non è in alcun modo subordinata alla richiesta o all'ottenimento di detti contributi agevolativi, né, parimenti, il regolare pagamento dei canoni dovuti alla Concedente.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie: **Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell' Ombudsman – Giurì bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta.**

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all' Ufficio reclami o all' Ombudsman Bancario.

OGNI CLIENTE può rivolgersi all' **UFFICIO RECLAMI** della banca, **ENTRO DUE ANNI** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato alla sede o alla succursale della banca ove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL' UFFICIO RECLAMI** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all' **OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO**, organo collegiale composto di 5 membri, costituito presso il Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE, 54 – 00186 ROMA.**

IL RICORSO ALL' OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO va presentato **ENTRO UN ANNO** dall' invio della contestazione all' Ufficio reclami della banca, o dalla decisione comunicata dalla banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili.

L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

LE CONTROVERSIE per cui è competente l'Ombudsman Giurì Bancario sono quelle di valore fino a € 50.000 purché riferite a operazioni e servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti di € 10.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente; qualora nel corso dell'istruttoria emerga che il ricorso è privo della documentazione necessaria per la decisione, viene richiesta l'integrazione della documentazione, in modo da permettere all'Ombudsman Giurì Bancario di emanare la decisione entro 120 giorni complessivi dalla data del ricevimento del ricorso.

Il ricorso all' Ufficio reclami o all' Ombudsman Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. Peraltro il cliente non ha facoltà di rivolgersi all'Ombudsman qualora abbia adito l'Autorità Giudiziaria, il Collegio Arbitrale o un organismo conciliativo.

Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari del contratto; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il Cliente-Utilizzatore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di Contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.

SINTESI DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

BENI IMMOBILI

La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessatorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto:

Obblighi della Concedente: la Concedente ha l'obbligo di acquistare o realizzare o portare a compimento l'immobile richiesto dall'Utilizzatore secondo le indicazioni e la documentazione fornite da quest'ultimo sotto la propria unica responsabilità.

Acquisto e Consegna dell'immobile : La Concedente acquista l'immobile su scelta ed indicazione esclusiva dell'Utilizzatore, che sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto a conseguire dal venditore la consegna dell'immobile, di cui avrà pure accertato l'assenza di vincoli pregiudizievoli di sorta, nonché ogni regolarità urbanistica ed edificatoria prevista dalla legge e dai regolamenti.

Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, il suo acquisto e la sua realizzazione, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Venditore o di eventuali terzi. Nel caso di immobili in corso di costruzione l'Utilizzatore dovrà altresì assumere ogni rischio inerente l'indicazione e l'acquisto dell'area, l'edificazione dell'immobile, ivi compresi i contratti di appalto, ed ogni altra responsabilità inerente tali aspetti, nonché la rispondenza urbanistica dell'immobile in ogni sua parte.

Utilizzo e manutenzione dell'immobile: l'Utilizzatore deve usare l'immobile con la massima diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, con l'obbligo di vigilare e curare la sua manutenzione, tanto ordinaria che straordinaria, e conservazione, tutelando l'incolumità e la salute dei terzi. L'Utilizzatore deve custodire l'immobile non consentendo tra l'altro che su di esso vengano costituiti diritti di sorta da parte di terzi, né danneggiamenti o limitazioni di alcuna natura.

Spese, imposte e tasse di proprietà: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo all'immobile o al contratto di locazione finanziaria.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire l'immobile con apposite polizze assicurative, contro tutti i rischi da danni parziali o totali, da responsabilità civile alla Concedente, quale proprietaria dell'immobile verso terzi, da responsabilità dell'Utilizzatore verso terzi, inerente i contenuti dell'immobile e l'attività ivi svolta.

Sinistri: l'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso all'immobile, provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di sinistro con distruzione totale dell'immobile il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a ripristinare l'immobile a regola d'arte facendo salva ogni previsione normativa. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate: L'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto dell'immobile ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate in presenza di un giustificato motivo indicato in contratto. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di inviare al cliente, con un preavviso di 30 giorni, la proposta scritta di modifica sfavorevole delle condizioni contrattuali. Il Cliente, entro 60 giorni avrà la facoltà di

recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente: la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge.

Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione dell'immobile: al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare l'immobile al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella "clausola risolutiva", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r..

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

Eventuali richieste di agevolazioni: nel caso di richiesta da parte dell'Utilizzatore, con apposita domanda, dell'ammissione a godere di agevolazioni, quali che ne siano la natura, la durata e l'ente erogante, l'Utilizzatore riconosce che la validità e l'efficacia del contratto di leasing non è in alcun modo subordinata alla richiesta o all'ottenimento di detti contributi agevolativi, né, parimenti, il regolare pagamento dei canoni dovuti alla Concedente.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie: **Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell' Ombudsman – Giurì bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta.**

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all' Ufficio reclami o all' Ombudsman Bancario.

OGNI CLIENTE può rivolgersi all' **UFFICIO RECLAMI** della banca, **ENTRO DUE ANNI** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato alla sede o alla succursale della banca ove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL' UFFICIO RECLAMI** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all' **OMBUDSMAN – GIURI' BANCARIO**, organo collegiale composto di 5 membri, costituito presso il Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE, 54 – 00186 ROMA.**

IL RICORSO ALL' OMBUDSMAN – GIURI' BANCARIO va presentato **ENTRO UN ANNO** dall' invio della contestazione all' Ufficio reclami della banca, o dalla decisione comunicata dalla banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili.

L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

LE CONTROVERSIE per cui è competente l'Ombudsman Giurì Bancario sono quelle di valore fino a € 50.000 purché riferite a operazioni e servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti di € 10.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente; qualora nel corso dell'istruttoria emerga che il ricorso è privo della documentazione necessaria per la decisione, viene richiesta l'integrazione della documentazione, in modo da permettere all'Ombudsman Giurì Bancario di emanare la decisione entro 120 giorni complessivi dalla data del ricevimento del ricorso.

Il ricorso all' Ufficio reclami o all' Ombudsman Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. Peraltro il cliente non ha facoltà di rivolgersi all'Ombudsman qualora abbia adito l'Autorità Giudiziaria, il Collegio Arbitrale o un organismo conciliativo.

Sezione 5 - Legenda

- **concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore:** è il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **consumatore:** nel c.d. "leasing al consumo" è il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- **Tan (tasso leasing):** il tasso interno di attualizzazione come sopra definito;
- **Taeg:** indicatore sintetico e convenzionale del costo credito. Esso è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso (cfr. il decreto del Ministro del Tesoro dell'8.7.1992 in materia di credito al consumo).
- **tasso effettivo globale medio (TEGM):** valore medio rilevato trimestralmente, con riferimento al trimestre precedente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, per operazioni della stessa natura;
- **opzione finale di acquisto o di proroga:** è la facoltà in forza della quale l'Utilizzatore alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;
- **soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uso indicate;
- **foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare in via esclusiva le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.